

Criteri di valutazione requisito "speciale competenza tecnica" Albo CTU Tribunale di Firenze (nuove iscrizioni ed aggiornamento elenchi) - Approvato Consiglio Ordine Ingegneri di Firenze 27/2/2018

DEFINIZIONE CONGIUNTA DEGLI ORDINI E COLLEGI DELLE PROFESSIONI TECNICHE RELATIVAMENTE ALLA "SPECIALE COMPETENZA TECNICA" DI CUI ALL'ART.15 COMMA 1 DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL C.P.C. E ALL'ART. 69 PRIMO COMMA DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL C.P.P.: NUOVE ISCRIZIONI E AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI.

VALUTAZIONE DELLA "SPECIALE COMPETENZA"

La 'Speciale Competenza' nelle materie per le quali si richiede l'iscrizione, ai sensi dell'art. 15 del dispositivo di attuazione del Codice di Procedura Civile, è requisito fondamentale perché possa procedersi a quest'ultima. La 'Speciale Competenza' si presume carente fino a prova contraria, da fornirsi a cura dell'istante iscritto al rispettivo albo professionale.

La prova del possesso della 'Speciale Competenza' deve essere rigorosa e per tanto, nel valutarla, la specifica Commissione, da costituirsi su delibera in seno ai singoli Ordini e Collegi, deve seguire un criterio quanto più oggettivo possibile, così da fornire alla Commissione costituita periodicamente in seno al Tribunale un elenco di professionisti selezionati in modo non discrezionale.

A tal fine la Commissione procederà assegnando un punteggio alla documentazione esibita dall'interessato.

La 'Speciale Competenza' si presume posseduta in una singola categoria ~~SIGID~~ da chi totalizzi un punteggio di **minimo 10 punti** in applicazione dei seguenti criteri e rispettivi valori: (in riferimento ai due quadrienni precedenti)

1. Esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità attinenti le materie per le quali si richiede l'iscrizione (**3 punti per prestazione**); nelle prestazioni professionali si intendono comprese la attività di C.T.U. o C.T.P. o di Consulenza in genere;
2. Esecuzione di prestazioni professionali di ordinaria difficoltà attinenti le materie per le quali si richiede l'iscrizione (**1 punto per prestazione**); nelle prestazioni professionali si intendono comprese la attività di C.T.U. o C.T.P. o di Consulenza in genere;
3. Attività di docenza in istituti universitari, scuole di specializzazione, enti formativi o corsi/convegni/seminari di aggiornamento professionale per l'aggiornamento professionale, in coerenza con le materie per le quali si richiede l'iscrizione (**1 punto/4 ore docenza – fino ad un massimo di 2 punti per anno**);
4. Pubblicazioni scientifiche monografiche su temi inerenti le materie per le quali si richiede l'iscrizione (**3 punti a pubblicazione fino ad un massimo di 3 punti, indipendentemente dal periodo**);
5. Pubblicazione di saggi brevi e articoli su temi inerenti le materie per le quali si richiede l'iscrizione (**0,5 punti a pubblicazione fino ad un massimo di 2 punti nei due quadrienni**);

6. La speciale competenza si intende riconosciuta per quelle materie che prevedono aggiornamento professionale obbligatorio (ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro, antincendio, competenze certificate e/o validate in genere) una volta assolti i relativi specifici obblighi. L'assolvimento degli obblighi suddetti equivale al riconoscimento di n. 10 punti per la specifica materia.
7. Dimostrato svolgimento di attività professionale intensa e continuativa attinente le materie per le quali si richiede l'iscrizione, desumibile dal curriculum **(0,5 punto/anno)**;

Nel caso in cui alla Commissione istituita in seno ai singoli Ordini e Collegi non sia esibita documentazione comprovante il possesso della 'Speciale Competenza', la medesima ha facoltà di chiedere integrazioni rinviando l'esame della domanda, con facoltà di proporla con parere negativo su tale aspetto al Comitato CTU del Tribunale.

La prova del possesso della 'Speciale Competenza' non può essere desunta dai seguenti elementi:

- attività professionale svolta in modo saltuario e non continuativo;
- partecipazione a corsi di aggiornamento in qualità di discente;
- partecipazione ad attività professionali svolte in forma associata ove non sia dimostrabile il tipo e l'entità del contributo fornito;
- attività professionale non dimostrabile per tipo ed entità di quanto svolto.

Firenze, 20 febbraio 2018